



COMUNE DI SILIQUA

Settore amministrativo e servizi alla persona

REG. GEN. N.198

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 130 DATA 22.3.2018

Oggetto: RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE – CIG Z0522E29F6 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Il responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona

premessi che questo ufficio ha in dotazione un kit "Aruba Key" contenente i certificati per la firma digitale del responsabile del settore, avente durata di tre anni dal momento dell'attivazione e con la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, già effettuato, e che la medesima avrà scadenza il prossimo 3 maggio;

considerato che non è possibile procedere a un ulteriore rinnovo triennale ma si rende necessario dotare il kit di una nuova sim card, senza necessità di acquistare un nuovo lettore;

dato atto che la suddetta sim card, valida per tre anni, è offerta sul sito Aruba alle seguenti condizioni:

- sim card	€ 25,00
- spese di spedizione	€ 10,00
- riconoscimento a domicilio	€ 7,00
- IVA 22%	€ 9,24
- totale	€ 51,24

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo della firma digitale mediante acquisto della suddetta sim card; visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

visto il provvedimento del Sindaco n. 17 del 29.12.2017, con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente al settore amministrativo e servizi alla persona;

visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", entrato in vigore il 19/04/2016, e in particolare:

-l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

-l'art. 32 comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

-l'art. 36 comma 2 lett. a): "a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTA la legge 94/2012, art. 7 comma 2, che prevede che "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

Visto l'art. 1 comma 502 della L. 218/2015 che modifica l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, eliminando l'obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni o servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro; rilevato pertanto che non sussiste l'obbligo di utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto il servizio da affidare è di importo inferiore a mille euro; tenuto conto che nel rispetto dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 "tracciabilità dei flussi finanziari", il presente servizio, ai fini della tracciabilità, è identificato dal seguente C.I.G. Z0522E29F6 ; accertato che la suddetta Aruba . risulta in regola con l'adempimento degli oneri contributivi e previdenziali (DURC prot. INAIL_ 10570352); ritenuto di affidare alla suddetta ditta Aruba s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 la fornitura della sim card per il rinnovo della firma digitale sopra descritta; visto l'art. 163 comma 1 e 3 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli enti locali possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; dato atto che le spese per la suddetta fornitura non possono essere frazionate in dodicesimi; visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal C.C. con atto n. 43 del 5.8.2008 e in particolare:
- l'art. 7 la possibilità dell'affidamento diretto per le forniture ed i servizi di importo fino a 20.000,00 euro (IVA esclusa);
dato atto che:
- l'istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del DL .Lgs 267/00;
- ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siliqua è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di comportamento;
per i motivi descritti nella premessa, che fa parte sostanziale ed integrante del presente atto

DETERMINA

- 1) di rinnovare per tre anni la firma digitale del responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona;
- 2) di affidare la fornitura sopra descritta mediante affidamento diretto, ai sensi del l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta Aruba s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA 01573850516, per un importo complessivo di € 42,00 oltre l'IVA al 22%;
- 3) di dare atto che:
 - l'oggetto del contratto consiste nella fornitura descritta in premessa;
 - la spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi e che nelle more dell'approvazione del bilancio medesimo si renderà applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 1 e 3, del TUEL 267/2000, esercizio provvisorio;
 - la liquidazione delle prestazioni avverrà mediante anticipazione all'economista comunale che provvederà al versamento anticipato sul c/c postale: 12278578 intestato a: Aruba.it - Aruba S.p.a. Via San Clemente n. 53 24036 Ponte San Pietro (BG) 3;
 - la spesa complessiva presunta di € 52,74, comprese le spese postali, trovano copertura nel bilancio di previsione 2018 in corso di predisposizione, sul capitolo 4100/9 cod. 05.02-1.03.02.19.005 ;
- 4) di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito internet del Comune;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Si attesta:

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

L'esigibilità dell'operazione avverrà entro il 31.12.2018.

Il responsabile del settore



**Visto per la regolarità contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria (art. 183 c. 7 D.lgs 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti del comma dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sul Bilancio 2017, come segue:

IMPEGNO DI SPESA				
N.	sub	Anno	del	Comp./Res.
117		2018		
4100/9	Articolo	Cod. bil. 05.02-1.03.02.19.005	Descrizione capitolo: acquisto attrezzature software assistenza serv.informatici pubblicazioni e incarichi professionali	
Causale impegno		Rinnovo firma digitale		
Importo operazione		€ 52,74		

Siliqua, 29.3.2018



Il sostituto del responsabile del settore vigilanza-finanziario

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. M.", written over the text "Il sostituto del responsabile del settore vigilanza-finanziario".